



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 – PI 02004530446

OGGETTO:	p/c del Comune di Servigliano
	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento novennale della: “FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI SERVIGLIANO” – Importo dell'appalto: € 945.000,00 , oltre Iva di legge - CIG: 64412206E4

Quesito n.4.

In riferimento a quanto previsto al punto 9.5 (pag. 17) del disciplinare di gara, da quanto stabilito dall'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e con riferimento alla Vs. risposta al quesito n.2, con la presente, siamo a chiedere conferma che anche in caso di un operatore economico in attività da più anni, con bilanci in positivo e con rapporti di c/c con n.2 istituti di credito, a causa dell'allungamento imprevisto dei tempi di emissione della dichiarazione bancaria del secondo istituto (a fronte del nuovo regolamento interno), venga autorizzata la possibilità di presentare, ai fini della dimostrazione della capacità economica-finanziaria, n.1 referenza bancaria + copia dei bilanci d'impresa approvati e depositati relativi agli anni 2012, 2013 e 2014.

Risposta al quesito n.4.

Al quesito si dà riscontro positivo.

Quesito n.5.

In caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede conferma che il pagamento del contributo AVCP, debba essere effettuato dall'impresa capogruppo per conto del costituendo RTI

Risposta al quesito n.5.

La procedura di pagamento del contributo ANAC (ex AVCP) viene “gestita” attraverso il portale della stessa Autorità ed è pertanto sulla base del procedimento informatico da questa impostato che gli operatori dovranno procedere al versamento del contributo, limitandosi questa SUA *al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta o scontrino del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.*

Quesito n.6.

Al punto 1.1, del Disciplinare di Gara (pag. 3) è previsto: *“La Ditta dovrà garantire all'Ente un risultato di raccolta differenziata, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Marche e risultante dal Catasto Rifiuti Regionale, non inferiore al 50% nel primo anno di attività e non inferiore al 65% nel secondo anno, mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno successivo”*, si chiede se detta obbligazione assunta dalla ditta appaltatrice può incidere sull'escussione della garanzia fideiussoria nel momento in cui non venisse raggiunta la percentuale minima richiesta dal bando o quella eventualmente offerta in sede di gara.

Risposta al quesito n.6.

Si riscontra il suesteso quesito rinviando all'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto, rubricato *PENALITA' E PREMI* ed in particolare a quanto segue: “...omissis... *L'appaltatore assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata indicati all'art. 2 del presente Capitolato, eventualmente incrementati secondo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di mancato raggiungimento, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di seguito definite all'Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli utenti inadempienti. L'Ente appaltante effettuerà la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata con cadenza annuale. Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dall'art. 2 del presente Capitolato (primo anno RD 50% - anni successivi RD 65%), eventualmente incrementati secondo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, verrà applicata annualmente una penale pari ai maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per lo smaltimento dei rifiuti. Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell'anno dovesse superare il 10 % degli obiettivi prefissati, l'Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni. Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell'anno dovesse superare il 10 % degli obiettivi prefissati, l'Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni. Le penali, determinate d'ufficio dal Responsabile del servizio, saranno applicate mediante emissione di nota di debito, in detrazione sulle somme dovute dal Committente all'Appaltatore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia.”*

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli